

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2007
recante modifica del suo regolamento interno
(2007/881/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

visto l'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato III del regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento interno del Consiglio (di seguito denominato «regolamento interno») prevede che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione europea calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato III del regolamento interno, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio prevede che, con effetto al 1° gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'articolo 1 di detto allegato.
- (3) È pertanto opportuno effettuare tale adeguamento del regolamento interno per il 2008,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno del Consiglio è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47).

«Articolo 1

Per l'applicazione dell'articolo 205, paragrafo 4, del trattato CE e dell'articolo 118, paragrafo 4, del trattato Euratom, nonché dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell'articolo 34, paragrafo 3, del trattato UE, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008, è la seguente:

Stato membro	Popolazione (× 1 000)
Germania	82 314,9
Francia	63 392,1
Regno Unito	60 823,8
Italia	59 131,3
Spagna	44 474,6
Polonia	38 125,5
Romania	21 565,1
Paesi Bassi	16 358
Grecia	11 171,7
Portogallo	10 599,1
Belgio	10 584,5
Repubblica ceca	10 287,2
Ungheria	10 066,1
Svezia	9 113,2
Austria	8 298,9
Bulgaria	7 679,3
Danimarca	5 447,1
Slovacchia	5 393,6
Finlandia	5 276,9
Irlanda	4 319,4
Lituania	3 384,9
Lettonia	2 281,3
Slovenia	2 010,3
Estonia	1 342,4
Cipro	778,7
Lussemburgo	476,2
Malta	407,8
Totale	495 103,9
soglia (62 %)	306 964,4»

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il 1° gennaio 2008.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
